

## Dokumente über die Eingliederung von Gebietsteilen des ehemaligen Königreichs Jugoslawien in das Königreich Italien

I. Kgl. Dekret-Gesetz vom 3. Mai 1941 (Nr. 291)<sup>1)</sup>

*Costituzione della provincia di Lubiana.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;  
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1

I territori sloveni, i cui confini sono delimitati come dall'allegata carta, vidimata d'ordine Nostro dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia e costituiscono la provincia di Lubiana.

### Art. 2

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, saranno stabiliti gli ordinamenti della provincia di Lubiana, la quale, avendo una popolazione compattamente slovena, avrà un ordinamento autonomo con riguardo alle caratteristiche etniche della popolazione, alla posizione geografica del territorio e alle speciali esigenze locali.

### Art. 3

I poteri di governo saranno esercitati da un Alto Commissario, nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

### Art. 4

L'Alto Commissario sarà assistito da una Consulta composta di 14 rappresentanti scelti tra le categorie produttrici della popolazione slovena.

### Art. 5

Il servizio militare non sarà obbligatorio per la popolazione slovena della provincia di Lubiana.

### Art. 6

Nell'insegnamento elementare sarà obbligatoria la lingua slovena. Nelle scuole medie e superiori sarà facoltativo l'insegnamento della lingua italiana. Tutti gli atti ufficiali saranno redatti nelle due lingue.

### Art. 7

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nel territorio della provincia di Lubiana lo statuto e le altre leggi del Regno e ad emanare le disposizioni

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale I, 1941, No. 105, p. 1725f.

necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e con gli ordinamenti che saranno stabiliti a norma dell'art. 2.

### Art. 8

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio, 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1941-XIX  
Atti del Governo, registro 433, foglio 18. — MANCINI

N. B. -- La carta dei territori sloveni di cui all'art. 1 sarà pubblicata nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

### 2. Kgl. Dekret-Gesetz vom 18. Mai 1941 (Nr. 452)<sup>1)</sup>

*Sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

I territori i cui confini sono delimitati nella allegata carta, vidimata, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fanno parte integrante del Regno d'Italia.

#### Art. 2

Dei territori di cui all'art. 1, quelli confinanti con la provincia di Fiume, le Isole di Veglia e Arbe e le altre minori appartenenti alle circoscrizioni delle isole predette sono aggregati alla provincia di Fiume.

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale I, 1941, No. 133, p. 224of.

## Art. 3

Gli altri territori e le altre isole della Dalmazia di cui all'art. 1, costituiscono, insieme con l'attuale provincia di Zara, il Governatorato della Dalmazia che comprenderà le provincie di Zara, Spalato e Cattaro. Le circoscrizioni delle provincie dalmate saranno stabilite con decreto Reale, il quale determinerà anche le competenze del Governatore e i suoi rapporti con i Prefetti delle dette Provincie. Il Governatore risiederà a Zara e sarà alle dirette dipendenze del DUCE, Capo del Governo.

## Art. 4

Ai comuni di Spalato e di Curzola sarà dato un ordinamento amministrativo speciale.

Le norme relative saranno emanate con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di intesa con gli altri Ministri interessati.

## Art. 5

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori di cui all'art. 1 lo Statuto e le altre leggi del Regno, e a emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione ivi vigente e in particolare con gli ordinamenti che saranno stabiliti per i comuni di Spalato e di Curzola ai sensi dell'art. 4.

## Art. 6

Fino a nuove disposizioni restano in vigore nei territori di cui all'art. 1 i provvedimenti emanati dall'Autorità italiana di occupazione, ad eccezione di quelli rispondenti ad esigenze militari.

Il Governatore della Dalmazia e il Prefetto della provincia di Fiume eserciteranno nei territori di cui all'art. 1 compresi nella rispettiva circoscrizione, le attribuzioni già devolute ai Commissari civili dai provvedimenti predetti.

## Art. 7

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX*

*Atti del Governo, registro 434, foglio 41. — MANCINI*

N. B. — La carta di cui all'art. 1 sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

### 3. Kgl. Dekret vom 7. Juni 1941 (Nr. 453)<sup>1)</sup>

*Circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro e attribuzioni del Governatore della Dalmazia.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, riguardante la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1

Le circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro risultano dagli allegati al presente decreto, vidimati, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

#### Art. 2

Il Governatore della Dalmazia alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ne attua le direttive generali per l'assetto amministrativo economico e sociale dei territori delle tre Provincie.

#### Art. 3

Il Governatore:

- a) esercita nel territorio della Dalmazia le attribuzioni del Governo centrale per quanto riguarda tutti i servizi civili, governativi e locali;
- b) assicura l'unità dell'indirizzo politico ed il coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre Autorità delle tre Provincie;
- c) sottopone al DUCE, Capo del Governo, le proposte per la graduale estensione dello Statuto e delle altre leggi del Regno al territorio della Dalmazia, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452;
- d) provvede, con proprie ordinanze, nelle materie per le quali non siano ancora entrate in vigore nel territorio della Dalmazia le leggi del Regno;
- e) corrisponde coi Ministri e con le altre Autorità del Regno per gli affari riguardanti la Dalmazia.

#### Art. 4

I Prefetti esercitano le attribuzioni ad essi spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti.

#### Art. 5

Il Governatore è coadiuvato da un Segretario generale, scelto fra funzionari dello Stato di grado non inferiore al 4° e nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE.

<sup>1)</sup> Gazzetta Ufficiale I, 1941, No. 133, p. 2240.

## Art. 6

Il Governatore provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite col R. decreto legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore e sentito il Ministero delle finanze.

## Art. 7

In relazione alle attribuzioni stabilite nella lettera a) dell'art. 3 saranno fatte assegnazioni speciali, nelle forme di legge, nei bilanci della spesa dei singoli Ministeri.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'ordinamento delle entrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1941-XIX*

*Atti del Governo, registro 434, foglio 43. — MANCINI*

*N. B.* — Gli allegati di cui all'art. 1 saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

## Dokumente über die Einbeziehung Galiziens in das Generalgouvernement

### 1. Proklamation des Generalgouverneurs Frank an die Bevölkerung von Galizien vom 1. August 1941<sup>1)</sup>

#### Proklamation

#### An die Bevölkerung von Galizien!

Auf Befehl des Führers nehme ich in dieser Stunde als Generalgouverneur Galizien in den Bestand des Generalgouvernements und damit in den Schutz des Großdeutschen Reiches auf.

#### Bürger und Bürgerinnen!

Furchtbare Jahre des Leides und der Unterdrückung durch das sinnlose Willkürregiment der Warschauer Regierungsclique und die grausame Gewaltherrschaft der Sowjets liegen hinter Euch. Tausende Eurer Brüder und Schwestern fielen unschuldig dem jüdisch-bolschewistischen Blutrausch zum Opfer. Die Soldaten Adolf Hitlers haben Euch von dem System des Mordes, des Terrors und der Kulturschande unter schwersten Opfern befreit. Das mächtige Großdeutsche Reich hat Euch in seinen Schutz genommen. Der Name Adolf Hitlers bürgt Euch dafür, daß diese Schreckenszeiten nie mehr

<sup>1)</sup> Verordnungsblatt für das Generalgouvernement, 1941, Nr. 67, S. 441.